

Prof. Paolo Veronesi

Corso “*Donne, Politica, Istituzioni*”

Ferrara, 19 settembre 2009

SCHEMA SINTETICO DELLA LEZIONE

PARTE I

PARTITI, MODELLI ELETTORALI E SISTEMA POLITICO

1. *I partiti nella Costituzione del 1948 e le donne.*

In un corso, qual è questo, dedicato ai rapporti tra donne e politica dobbiamo occuparci dei partiti perché questi ultimi svolgono azioni e funzioni essenziali per ogni aspetto della vita politica: già in prima approssimazione, ciò rende strategica la presenza femminile all'interno dei partiti e altrettanto fondamentale agire sui partiti stessi se si vuole incrementare la presenza femminile in politica. I partiti sono insomma una snodo fondamentale a questi scopi.

Essendo i protagonisti delle varie competizioni elettorali, selezionando le relative candidature, dovendo individuare le persone e le istanze da portare ai diversi livelli di governo (centrale, regionale e locale) o i temi sui quali organizzare una più dura opposizione e mobilitazione in corso di legislatura, è chiaro che *i partiti sono gli agenti fondamentali non solo – direttamente – della maggiore o minore presenza di donne in politica ma anche – in via indiretta – nel decidere di offrire sostegno a una serie di istanze (di “politiche”) che possono più o meno agevolare la decisione delle donne stesse di dedicarsi alla politica.*

Poiché possiamo dunque definire la politica come un'attività umana mirante a configurare diversi assetti dei rapporti sociali e poiché la posizione delle donne nella società è disegnata appunto da una serie di rapporti sociali (a partire da quelli di carattere familiare), l'atteggiarsi della politica e dei partiti su questi stessi rapporti sociali è per loro essenziale (A. Stevens, *Donne, potere e politica*, Il Mulino, 2009).

2. *Partiti e famiglia. Un'analogia audace.*

La lettura della Cost. evidenzia altresì un altro aspetto cui immediatamente non siamo portati a pensare: a ben vedere, i partiti hanno nella Cost. un ruolo *per certi versi* imparentato alla “famiglia”. *Partiti e famiglia, per la Costituzione, fanno parte dello stesso “genere”*: quello delle formazioni sociali (sono cioè ordinamenti giuridici, istituzioni alla Santi Romano).

In entrambi i casi siamo insomma al cospetto di gruppi sociali menzionati in Costituzione che definiscono e hanno storicamente definito un particolare ruolo della donna in quanto componente degli stessi (o in quanto esclusa dai medesimi). La *famiglia* è storicamente il luogo del massimo ancoraggio privato della donna (spesso evocato, nella storia del diritto, proprio per escludere, come vedremo, un ruolo pubblico delle donne); i *partiti* costituiscono il tipico luogo reso “inaccessibile” alle donne e, quindi, un altro fondamentale strumento della loro esclusione dalla vita pubblica. Su entrambi questi luoghi è stato ed è dunque necessario “lavorare” per renderne reversibile la funzione; trasformarli da luoghi (spesso) di castrazione (o, quanto meno, di esclusione della vita pubblica) in luoghi di promovimento del ruolo delle donne.

Vediamo dunque le analogie che, sotto lo stretto profilo giuridico-costituzionale, apparentano questi due fenomeni. Nella Costituzione ne reperiamo significative tracce:

- sia i partiti, sia la famiglia sono infatti sinteticamente evocati in una norma centrale della prima parte della Cost. (art. 2: le <<formazioni sociali>>, sono “ordinamenti”). Anche se è tutto da vedere se l’inserimento delle donne in queste formazioni sociali abbia sempre consentito la realizzazione della loro personalità, come prescrive la norma costituzionale. Sotto questo profilo, si tratta certo di una norma solo parzialmente attuata.
- Entrambe queste “formazioni sociali” sono poi tra le pochissime menzionate (potremmo dire, con nome e cognome) nella Carta. Art. 29: famiglia; art. 39: sindacati; art. 49: partiti politici.
- Entrambe, poi, sono previste nella Prima parte della Cost., quella dedicata ai rapporti civili, politici, economici e sociali (la disciplina dei diritti), e non invece nella seconda, riservata all’organizzazione dello Stato. *I “partiti” e la “famiglia” non fanno quindi parte dell’apparato statale e non sono luoghi in cui lo Stato possa intervenire a suo piacimento.* La Costituzione frappone precisi limiti e ostacoli in tal senso: i partiti sono <<organizzazioni proprie della società civile>>, una delle libere associazioni tra cittadini, ammesse in generale dall’art. 18 Cost. (Ord. n. 79/2006 della Corte costituzionale). Si tratta infatti, giuridicamente, di associazioni non riconosciute disciplinate dal c.c., né più né meno di una bocciofila o di un cineclub. La famiglia è invece definita una <<società naturale>> (art. 29). Proprio per questo A. Moro, in Assemblea Costituente, affermò che quella dell’art. 29 <<non è una definizione, è una determinazione di limiti allo Stato>>.

E’ qui evidente la volontà dei Costituenti di rompere, su entrambi questi fronti, con l’opposta esperienza del Ventennio fascista (con le famiglie ridotte a un simulacro e un riflesso dell’organizzazione gerarchica dello Stato nonché strutturate per essere funzionale agli obiettivi di quest’ultimo – la cd. “famiglia fascista” – e i partiti resi tutti fuorilegge tranne il PNF).

Per la Costituzione democratica, dunque, entrambe tali “società intermedie” devono cioè partire dai singoli e dalle loro esigenze (“dal basso”), non più da diktat statali (“dall’alto”). Anzi, i loro confini costituiscono, per molti versi, un limite all’intervento statale. Esse devono inoltre puntare a consentire la realizzazione della personalità di chi vi fa parte e non già realizzare altri scopi imposti dall’esterno. E’ insomma *un radicale rovesciamento di prospettiva* rispetto all’esperienza storico-giuridica del Ventennio.

Con riguardo alla vicenda femminile, il *raffronto tra i partiti e la famiglia* e la loro comune classificazione tra le formazioni sociali (e, quindi, tra i molteplici “ordinamenti giuridici” presenti nel sociale), anticipa e suggerisce, di per sé, *una serie di pericoli* cui risulta esposta la donna negli uni e nell’altra, nonché *altre significative assonanze* tra taluni fenomeni riscontrabili nei due ordinamenti qui messi a confronto. Tali pericoli e assonanze sono oltremodo sottolineate dal fatto che questi gruppi sociali hanno agito e ancora spesso agiscono proprio al fine di limitare il ruolo pubblico e politico delle donne.

3. Cominciamo dai *Pericoli*.

Poiché le formazioni sociali (partiti, famiglie, finanche lo Stato e i suoi apparati) si strutturano come “ordinamenti”, ossia come “gruppi sociali organizzati”, dotati di regole di comportamento e di sanzioni, occorre rilevare che *la donna è stata ed è ancora talvolta vittima e comunque protagonista spesso svantaggiata di tali “istituzioni”*.

[1] Ciò si riscontra già a partire dalla presenza e dalla considerazione femminile da parte degli stessi *apparati statali*: ad es. le donne giudice sono state ammesse solo con la legge n. 66/1963 – dopo un intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 33/1960) – benché questa possibilità fosse già pianamente ricavabile dall’art. 51, comma 1, Cost. del 1948. In precedenza, la stessa Corte costituzionale (sentenza cost. n. 56/1958) era invece riuscita a giustificare la previsione di una diversa partecipazione numerica dei due sessi nella composizione delle Corti d’Assise, concepita affinché le donne non fossero mai in maggioranza sugli uomini. E ciò per il motivo più desueto: *le leggi possono tener conto “nell’interesse dei pubblici servizi, delle differenti attitudini proprie degli appartenenti a ciascun sesso”*. L’argomento della “*natura*” della donna (predisposta al privato e non alle attività pubbliche) – assieme all’idea delle *attitudini femminili* come tipicamente familiari – è qui dunque usato come parametro di una decisione giurisdizionale (in una prospettiva che i filosofi definiscono tipicamente “essenzialista”). Uno stratagemma logico che troveremo utilizzato in molti altri luoghi a fini dichiaratamente antifemminili.

Un altro esempio, per certi versi raccapricciante, si ricava da talune discipline sulla *prostituzione* approntate in varie epoche dallo Stato. Qui l’intento punitivo nei

confronti delle donne è solo malamente celato dal pretesto della tutela della salute collettiva (spesso, anzi, tutt'altro che protetta). Cfr. il documento proposto da A. Santosuosso, *Corpo e libertà*, Raffaello Cortina ed., Milano 2001, p. 129 ss. sull'ufficio sanitario di Roma.

Lo stesso atteggiamento statale si ritrova anche per talune specifiche vicende attinenti alla "famiglia". Ad esempio, si pensi ai molti istituti giuridici, residui di tempi ormai antichi, eliminati con estrema lentezza dall'ordinamento positivo: la patria potestà, l'idea del marito capofamiglia (riforma del diritto di famiglia del 1975, benché ciò fosse già ricavabile dalla Costituzione, artt. 3 e 29, comma 2, *in primis*), la punizione penale dell'adulterio solo femminile (dichiarata illegittima solo con la sentenza n. 126/1968; questione prima respinta in base ad argomenti ancora derivati dal senso comune con la sentenza n. 64/1961).

Talvolta, l'ordinamento statale esprime poi un esplicito favore per taluni trattamenti punitivi manifestati da altri gruppi sociali nei confronti delle donne:

1965 Italia (Sicilia), il "**caso Franca Viola**" **FOTO**: figlia di una poverissima famiglia di contadini, diciottenne, viene rapita e violentata simulando una "fuitina". Contro la consuetudine, denuncia i colpevoli. Siamo nel '65: il Codice penale (art. 544) prevedeva l'estinzione di tutti i reati contro la libertà sessuale (anche del reato di violenza carnale) nel caso in cui intervenisse poi il matrimonio "riparatore" (norma abrogata solo dalla legge 5 agosto 1981, n. 442). Matrimonio che lei rifiuta. Si è sposata con chi ha voluto e – ulteriore segno di "ribellione" – ha continuato a vivere ad Alcamo, dove tutto era successo. Abbiamo qui una rapita che *si ribella al codice consuetudinario dell'ordinamento giuridico (gruppo sociale) di cui fa parte*, non accettando di sposare chi l'ha sequestrata, denunciando altresì i colpevoli (che verranno sottoposti a processo) e continuando a vivere nel luogo in cui tutto era avvenuto **FOTO**.

Dall'inquadramento giuridico della vicenda emerge inoltre un altro *spunto interessante* che prima già anticipavo. *L'ordinamento statale – invece che agire per rimuovere la consuetudine premoderna – è invece talvolta ossequioso della norma vigente presso l'ordinamento di provenienza*, specie quando è in gioco il ruolo della donna: la norma penale sul matrimonio riparatore altro non era che questo.

Lo stesso atteggiamento del dato normativo emergeva anche per la disciplina dell'*omicidio d'onore* in Italia, che aveva più spesso come vittime le donne: (si v. il film "Divorzio all'italiana" di P. Germi) **FOTO**; Art. 587: delitto d'onore → reclusione dai tre ai sette anni per <<chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onore suo o della famiglia>>. Alla stessa pena soggiaceva chi, nelle stesse circostanze, cagionava la morte della persona che si

trovava nell'illegitima relazione carnale con il coniuge, la figlia, la sorella. Anche questo è stato eliminato solo con la l. 5 agosto 1981, n. 442.

[2] Altre volte, invece, lo sfavore per la donna deriva proprio dal suo inserimento nella formazione sociale "famiglia".

Un emblematico e raccapricciante esempio di violenza su una donna, prodotta dalla formazione familiare di provenienza: **Il caso di Hina Salem**, la ragazza bresciano-pakistana assassinata dai suoi familiari perché refrattaria ad adeguarsi alle regole di comportamento imposte dal padre-padrone (ma – si badi – quasi in contemporanea si verificò un caso simile avente come protagonista una famiglia siciliana; un caso di cui le cronache si sono però presto dimenticate).

Un dato significativo in tal senso: secondo una ricerca dell'Harvard University di qualche anno fa, in ogni angolo del mondo le donne tra i 14 e i 44 anni muoiono più di percosse e stupri che di guerra; e a ucciderle è spesso il marito, il convivente, l'amante (quindi: un componente dell'ordinamento-famiglia o simil tale).

Proprio dalla posizione assegnata e assunta dalle donne soprattutto nella formazione sociale "famiglia", ossia dalla loro univoca percezione come mogli, figlie e madri (e dunque come componenti dell'ordinamento giuridico "famiglia"), è derivata poi la loro esclusione dall'essere considerate pienamente cittadine della sfera pubblica (e, quindi, dall'essere ritenute tali anche in vista della vita politica): perché - si diceva, usando ancora argomenti di tipo essenzialista – troppo naturalmente legate alla vita affettiva e corporea e quindi poco razionali; perché naturalmente vincolate ai doveri della casa; perché obbedienti ad una logica altra (emozionale) rispetto a quella – necessariamente fredda e determinata – propria della vita pubblica e della deliberazione politica. O perché non dotate – proprio a causa di queste loro caratteristiche ritenute intrinseche e "naturali" – dell'indipendenza necessaria (influenza dei padri, figli, amanti, della Chiesa ecc.).

Argomenti, questi, sempre utilizzati per negare alle donne il diritto di voto (e ancora presenti, in Italia, nel dibattito che condusse al suffragio universale nel Dopoguerra).

Argomenti che però non venivano affatto riproposti – come acutamente segnalò Anna Maria Mozzoni già nel 1864 – allorché la donna era impegnata nei faticosi lavori nelle campagne, in miniera, nella nascente industria. Oppure che non impedivano – come rimarcò J. Stuart Mill in un suo celebre discorso alla Camera inglese nel 1867 – di affidare alle donne insegnanti il fondamentale compito di forgiare gli uomini del futuro.

In ciò emergeva dunque la natura squisitamente ideologica e niente affatto "naturale" di simili ragionamenti.

Lo sfavore verso le donne da parte dei gruppi sociali organizzati si riscontra del resto anche negli "ordinamenti illegali", i quali elaborano spesso codici di comportamento assai precisi dei rapporti tra uomini e donne, i quali vedono

soccombenti proprio queste ultime. V. l'articolo di R. Saviano, *la Repubblica* del 28 giugno 2009 sulle donne di mafia.

4. *Assonanze nel raffronto tra partiti e famiglia con riguardo al ruolo delle donne.*

Se ben si guarda alla storia non solo italiana, può ben dirsi che *così come la struttura della formazione familiare nonché lo stesso concetto di matrimonio* (un istituto che non è sempre stato uguale al modello da noi conosciuto: cfr. D. Lombardi, *Storia del matrimonio*, Il Mulino 2008) *sono profondamente cambiati* per rivoluzioni più o meno “molecolari” (dalla famiglia di stampo contadino – da ritenersi, prevalentemente, un’“unità produttiva” – alla famiglia mononucleare dettata dagli affetti, sino a giungere, oggi, ad un contesto in cui la famiglia ricomprende realtà o costituisce oggetto di rivendicazioni neppure pensabili al tempo dei Costituenti eppure non testualmente escluse dalla Costituzione: le famiglie di fatto, le famiglie allargate e ricomposte, le famiglie e il matrimonio tra persone dello stesso sesso), così gli stessi *partiti si sono progressivamente modificati nel corso del tempo e sono tuttora in atto loro significative trasformazioni.*

Si tratta di due moti incessanti e inevitabili che riguardano la vita privata e la vita pubblica dei singoli – e, dunque, anche delle donne – che della famiglia sono sempre state considerate (nel bene e nel male) protagoniste, mentre dai partiti sono spesso state (e ancora sono in larga parte) escluse. Un circolo continuo: la diversa percezione dei diritti individuali incide sulla “storia” delle formazioni sociali, così come la trasformazione di queste ultime si ripercuote sui diritti dei singoli (e delle donne tra questi).

A tal proposito, e ai nostri fini, *occorre riflettere sui tempi di queste trasformazioni relative ai partiti e alla presenza femminile in politica nonché sul loro combinarsi con il sistema politico-istituzionale italiano.* Occorre cioè intercettare le trasformazioni dei partiti e capire com’è stato (nella storia) o com’è ora possibile agire (o meno) su di essi per raggiungere una vera uguaglianza di genere nella rappresentanza politica.

5. *I partiti.*

I partiti – come le famiglie – non sono dunque (*sincronicamente*) uguali nelle varie esperienze sociali in cui agiscono e non sono sempre stati uguali al modello che, volenti o nolenti, siamo abituati (a torto) a dare per scontato. Né sono stati e saranno identici a se stessi nel passato e nel futuro (ossia *diacronicamente*). I partiti sono “gruppi sociali vivi”, i quali interagiscono non solo con la società di riferimento ma anche con l’ordinamento positivo che ne può disciplinare taluni aspetti o sollecitarne i comportamenti. In questo senso sarà fondamentale analizzare, in primo luogo, le

leggi elettorali, posto che sono proprio tali leggi a dettare le regole del gioco cui i partiti guardano con maggiore interesse.

Sincronicamente. Il nostro classico di partito italiano ed europeo – peraltro in rapida trasformazione – non ha, ad esempio, nulla a che fare – anche se sta progressivamente assumendo taluni tratti di quel modello – con la realtà dei partiti americani.

Il nostro modello di partito: *un'organizzazione mediamente stabile nel tempo, una rigorosa distinzione tra iscritti e simpatizzanti, una disciplina interna, un apparato di professionisti addestrati. Si tratta di una struttura funzionale (quando necessario) alla mobilitazione.* Derivazione dal modello dei “partiti di massa e di lotta”, nato con il partito socialdemocratico tedesco di fine ‘800 e poi tradotto nei diversi partiti socialisti europei (in Italia: 1892).

I partiti USA sono invece “partiti di mediazione-integrazione”, non possiedono nessuna caratteristica del partito di lotta (sono flessibili, informali, leggeri) né si sono mai strutturati per abbattere alcunché. Essi consistono in un apparato per lo più temporaneo e volontario che si attiva e s'ingrossa in occasione delle campagne elettorali.

Diacronicamente. Ripercorrere sinteticamente la vicenda italiana dei partiti politici, collegandola ad alcuni fondamentali eventi della storia politico-istituzionale riguardanti le donne.

4 fasi: 1) dalla seconda metà dell’800 all’avvento del fascismo; 2) il fascismo; 3) dal 1943 al 1992; 4) dal 1992 in poi.

Fase 1.

Prima della costituzione del Partito socialista italiano (1892), l’Italia non conosce veri partiti. Si distingueva tra “Sinistra” e “Destra”, ma queste non costituivano strutture stabili quanto piuttosto consorterie che proiettavano i loro accordi su assetti parlamentari occasionali e fluttuanti: evidenza quasi naturale del “trasformismo” e del cambio di casacca o di alleanze. Legami localistici dei singoli parlamentari.

Il PSI introduce un elemento di assoluta novità: un partito di massa (dotato di iscritti fidelizzati) con un'organizzazione stabile e permanente, dislocata sul territorio, una sua disciplina, una capacità d'agire come essere collettivo nell'intero Paese. Questa organizzazione si rendeva infatti necessaria per istruire, organizzare e indirizzare la lotta delle masse. Per “abbattere il sistema” di potere.

Il successivo Partito Popolare segue lo stesso modello. Nasce nel primo dopoguerra quando i cattolici decisero finalmente di partecipare alla vita politica nazionale dopo il lungo periodo astensionista causato dalla presa di Roma (patto Gentiloni 1913). E’ anch’esso un partito di massa, a base prevalentemente contadina.

Socialisti e cattolici si costituiscono come partiti di massa e di lotta perché, per motivi diversi, nascono in opposizione all'esperienza dello Stato liberale

postunitario, che intendono appunto superare. Per questa loro natura (di “massa” e di “popolo”) essi naturalmente si sviluppano e si rafforzano man mano che progressivamente si estende il diritto al voto e dunque si consente alle masse di incidere in modo concreto sugli equilibri politici (diritto di voto dal quale, in questa fase, sono per definizione escluse le donne).

1919. Si ha il riconoscimento che questo sarà il modello di partito vincente per il futuro. A coronamento di precedenti espansioni del diritto di voto si arriva, nel 1912 (con la legge n. 666), al *suffragio “quasi” universale maschile* (funzionale al successo dei partiti di massa). Si adotta inoltre, proprio nel 1919, un sistema elettorale proporzionale di lista (a un sistema maggioritario incentrato sui candidati locali eletti da un numero esiguo di aventi diritto al voto, si sostituisce un sistema organizzato attorno ai partiti di massa in quanto collettori di voti e selezionatori dei rappresentanti). Fondamentale ruolo svolto dal sistema elettorale per determinare il modello di partito vincente.

La situazione delle donne, in questi frangenti, è nel segno di una loro totale esclusione dalla vita politica:

Codice civile del 1865. Forte discriminazione nei confronti della donna. Subordinazione al marito, capo famiglia ed esclusivo titolare della “patria potestà”. Istituto dell’“autorizzazione maritale” – abolito solo nel 1919 – per gli atti giuridici più rilevanti, anche relativi al patrimonio proprio della moglie (per considerare validi gli acquisti della donna, anche se di modesto valore, i giuristi escogitarono la figura del “mandato tacito” o “presunto” del marito), non poteva intentare una causa, non poteva fungere da testimone nelle contrattazioni. La donna era quindi considerata un soggetto naturalmente incapace di intendere e di volere e, per questo, da mettere sotto tutela. Era del resto un atteggiamento comune a molti altri ordinamenti: un istituto simile è rimasto in vigore in Spagna sino alla fine del Franchismo. Molti decenni separano i progressi ottenuti su questo fronte nella seconda metà dell’800 negli Stati Uniti e in Inghilterra da approdi simili – quanto al controllo delle proprietà femminili – in Irlanda (1957) o in Francia (1965).

Naturale che, in questo contesto, *la donna non potesse votare* (elettorato attivo) *né tanto meno essere votata* (elettorato passivo). *Ma* – e qui sta la stranezza – *nessuna norma italiana (almeno, per il voto politico nazionale) lo stabiliva espressamente. La previsione esisteva invece per il voto amministrativo*: ciò perché, prima dell’estensione della vigenza dello Statuto albertino – ossia della Costituzione concessa nel 1848 dal Re Carlo Alberto – all’intero territorio nazionale, in alcuni Stati – in Toscana e nel Lombardo-Veneto – il voto amministrativo era concesso all’elettorato femminile – sia pure per mezzo di un procuratore – e quindi si trattava di eliminare un diritto esistente).

L’art. 24 dello Statuto albertino sembrava peraltro contraddire, nella sua lettera, questa prassi di esclusione, non distinguendo affatto – sul piano dei diritti politici – tra uomini e donne: “Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo e grado, sono eguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici e sono

ammissibili alle cariche civili e militari, salvo le eccezioni determinate dalla legge” (qui però non operative proprio perché una legge in tal senso mancava). Simile la situazione delle altre Costituzioni dell’800: espressioni generiche sul diritto di voto, interpretate comunque nel senso dell’esclusione delle donne (“cittadini dello Stato”, i “prussiani”, gli “spagnoli” ecc.).

Il T.U. 28 marzo 1895, n. 83, nell’elencare i requisiti per potere essere elettori, non faceva dunque alcun cenno al sesso. Così, alcune Commissioni elettorali – su esplicita richiesta di gruppi organizzati di donne (esempio concreto di formazioni sociali operanti nel senso contrario a quanto detto in precedenza, ossia finalizzate a favorire una presenza pubblica delle donne) – iscrissero le donne che avanzavano tale pretesa nelle liste elettorali. Ciò diede luogo all’impugnazione dei provvedimenti e a una serie di contraddittorie sentenze (la più nota è la sentenza favorevole al riconoscimento dei diritti politici delle donne adottata dalla Corte d’appello di Ancona, 25 luglio 1906, Pres. Ludovico Mortara), finché le Corti d’appello e le Corti di cassazione negarono definitivamente tale diritto. *Gli argomenti usati furono ancora di tipo “essenzialistico” o “naturalistico”, oppure ci si appigliò al fatto che non esistevano norme specifiche che esplicitamente riconoscessero tale diritto alle donne (così ribaltando il principio liberale per cui è solo la limitazione del diritto a dover essere esplicita).*

Paradossalmente, si disse (anche V.E. Orlando) che tra i diritti politici di cui all’art. 24 dello Statuto non fosse compreso il diritto di voto, oppure ci si rifece all’intenzione del legislatore del T.U., che, come emergeva dalla Relazione Zanardelli al disegno di legge della riforma elettorale del 1882, pur non avendo espressamente tradotto l’esclusione della donna in una norma, affermava che la stessa, pur essendo intelligente (sic) avrebbe ricevuto un <<cattivo servizio>> dall’essere trascinata <<in un’arena ove perderebbe la sua vera dignità, grazia e forza>> (si riaffaccia ancora l’argomento della “natura” femminile). Lo stesso argomento utilizzato dai giudici per respingere la richiesta avanzata da Lidia Poët, nel 1883, di esercitare la pratica forense dopo aver conseguito la laurea a pieni voti presso l’Università di Torino (v. G. Brunelli, *Foemina ab omnibus officiis civilibus et publicis remotae sunt ovvero: l’esclusione delle donne dalla sfera pubblica nello Stato liberale italiano*, articolo in corso di pubblicazione)

Analoghi ragionamenti si ritrovano nel *dibattito inglese sul diritto di voto alle donne* della seconda metà dell’800: le donne non combattono; sono fisicamente e mentalmente incapaci di ingerirsi negli affari politici, il diritto di voto alle donne sarebbe contrario alla dottrina cristiana; tutte le donne sono conservatrici; tutte le donne sono socialiste; le donne sono influenzate dai sacerdoti; le prostitute potrebbero votare.

E’ (ancora) la *visione (di origine romanistica) che identifica la donna con il privato domestico e la natura, mentre il maschile con la guerra e la cosa pubblica*. Due mondi ritenuti inconciliabili.

Come reagire a questo stato di cose? Occorreva portare allo scoperto, nella sfera pubblica, il dibattito sui diritti politici delle donne e sulle loro concrete esigenze.

La prima condizione per ottenere il riconoscimento dei diritti – specie in uno Stato liberale o democratico – è avanzare le relative richieste in modo pubblico. Si è trattato e si tratta di un *processo necessariamente lento nonché diseguale nei diversi Paesi, oltre che tuttora in corso*. Lo prova altresì il fatto che ne stiamo parlando come di un problema ancora aperto.

Non fu perciò un caso che nei Paesi in cui le donne raggiungono presto il diritto di voto, ciò è preceduto da un'ampia legislazione finalizzata a perseguire l'uguaglianza nei rapporti familiari e sociali (Es.: Norvegia e Paesi nordici in genere all'inizio del 900, G.B. nel 1918). Né fu un caso che il Movimento femminista internazionale dell'800 avesse principalmente e strategicamente a cuore proprio l'istruzione femminile (anche in vista di un incardinamento professionale delle donne), la riforma del diritto di famiglia (con una diversa regolamentazione del rapporto tra i coniugi e tra madri e figli), una nuova disciplina dei rapporti di lavoro (che ne modificasse le condizioni e la retribuzione): si avvertiva la necessità di garantire alle donne indipendenza e sicurezza economica, oltre che una fattiva presenza sociale, proprio come premessa della partecipazione politica (considerando anche il fatto che il diritto di voto maschile veniva all'epoca calibrato proprio sul censo e sull'istruzione e che, quindi, i due piani erano strettamente correlati)

In quest'ottica “estroflessa” circa la presenza delle donne nel sociale, finalmente sottratte alla dimensione chiusa del privato, ebbero un ruolo determinante alcuni eventi, personalità e battaglie:

Solo alcuni esempi.

In Europa e nel mondo:

- il movimento delle suffragette (uscirono nelle piazze, non ebbero timore di assumere posizioni pubbliche eterodosse, si fecero arrestare, suscitarono scandalo spesso anche presso le stesse donne). USA: 1848, Il Convegno di *Seneca Falls FOTO*. Discorso di Elizabeth Stanton **FOTO**. Da qui prese il via un movimento che si diffuse poi in tutto il mondo (Australia, Nuova Zelanda, Europa). Lo Stato del Wyoming fu il primo al mondo (nel 1869) a concedere alle donne il diritto di voto, garantendo in Costituzione uguali diritti politici a uomini e donne. Quando, nel 1889, questo Stato chiese di far parte dell'Unione degli Stati americani, gli fu chiesto di abolire il voto alle donne. Lo Wyoming rifiutò ma venne comunque ammesso all'Unione. Successivamente, altri Stati recepirono le stesse norme. Nel 1910: Washington, California e New York. Nel 1920 il riconoscimento del diritto di voto alle donne entra nella Costituzione federale (gli USA erano stati preceduti però dall'Australia e dalla Nuova Zelanda).

Molto intenso fu il movimento delle suffragette in GB. Azioni dimostrative eclatanti e non violente. Le ricorda nel dettaglio anche Simone de Beauvoir ne *Il secondo sesso* (libro-bibbia del pensiero femminile, 1949, messo all'indice dalla Chiesa proprio per la visione che offriva della questione femminile).

- In precedenza: la diffusione di scritti di carattere femminista: Mary Wollstonecraft **FOTO** (*Vindication of the rights of Woman*, 1792), che fu tra le prime a contestare l'idea essenzialista, ponendo l'accento sulla costruzione sociale della figura della donna (il c.d. costruttivismo), che, ovviamente, si voleva radicalmente cambiare **FOTO**. Prospettiva che poi venne valorizzata, ad esempio, da Simone de Beauvoir (leggere pag. 325, 466 e poi – per contemperare questa impostazione – 58).

- Olympe de Gouges **FOTO** (ghigliottinata nel 1793) **FOTO**, autrice della proposta di una *Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina che affidava alla legge (e alla ragione) il compito di garantire l'uguaglianza di genere. Clubs femminili che su quella proposta si organizzarono sulla scia della prima fase "democratica" della Rivoluzione (Maria Rosa Cutrufelli, *La donna che visse per un sogno*; Frassinelli 2004). Ben presto però il vento rivoluzionario cambiò e i Clubs vennero sciolti d'autorità nel 1793. Significativo il necrologio che alla de Gouges dedica il Procuratore di Parigi, Marechal, ancora nel 1801: <<ricordatevi dell'impudente Olympe, che per prima fondò dei circoli riservati alle donne, e trascurò il focolare domestico per impicciarsi di politica. La sua testa è caduta sotto il ferro vendicatore della legge>>. Richiamo esplicito e minatorio ai rischi che comporta l'abbandonare la tradizione, le consuetudini, le naturali attitudini delle donne.*

- Figure maschili. Condorcet, che, nel 1790, pubblica un saggio *Sull'ammissione delle donne ai diritti della città*. Si suicidò nelle carceri del "Terrore".

Anche un noto volume di J. Stuart Mill, *La servitù delle donne* (1869), il quale peraltro non volle abbandonare l'idea per cui, sposandosi, le donne rinunciassero volontariamente ai loro diritti individuali (e, quindi, anche alla proprietà), così non potendo rivendicare il diritto di voto. Di due anni precedente è invece il celebre e già citato discorso che Stuart Mill tenne in Parlamento a favore del voto femminile.

In Italia:

- Opere e intensa attività politica della mazziniana Anna Maria Mozzoni **FOTO**. Nel 1864 esce il suo libro più importante, *La donna e i suoi rapporti sociali*. Enuncia 18 punti dell'emancipazione femminile che verranno realizzati in Italia solo un secolo dopo: tra questi, i diritti elettorali attivi e non passivi – solo perché ritenuti realisticamente irraggiungibili in quel momento storico (e ottenuti infatti solo nel 1945-1946) -, il diritto a svolgere qualsiasi impiego (donne magistrato solo nel 1963, legge n. 66), eguale trattamento dell'adulterio e del concubinato (sent. cost. nel 1968), separazione dei beni degli sposi (1975).

La Mozzoni inoltre presenta al Parlamento due petizioni per il voto alle donne (1877 e 1906, quest'ultimo con Maria Montessori) che suscitano ampie discussioni ma non approdano a nulla di concreto.

- Opere e attività politica di Anna Kuliscioff, specie con riguardo al tema del lavoro femminile (molte delle sue idee vennero trasfuse nella legge a tal proposito approvata nel 1902) e al diritto di voto. Dovette scontrarsi spesso anche con la realtà del Partito Socialista in cui militava: diffusa era l'idea che la questione femminile fosse subordinata al raggiungimento della società socialista (o comunista) entro la quale – magicamente – anche i rapporti di forza tra i sessi avrebbero trovato un loro corretto temperamento (in questo senso si espresse anche Engels). Sul suffragio femminile fece così scalpore la polemica imbastita tra la stessa Kuliscioff e il suo compagno di lotte e di vita, Filippo Turati, assai tiepido al riguardo.

- Opere e attività parlamentare di Salvatore Morelli **FOTO**. Del 1861 è il libro *La donna e la scienza o la soluzione del problema sociale*, concepito durante la durissima prigionia dell'autore nelle carceri borboniche, dove viene torturato e vessato per anni. Il volume ispirerà – come riconosciuto dallo stesso autore inglese – il ben più noto volume di J. Stuart Mill, *La servitù delle donne* (1869), tradotto in Italia proprio dalla Mozzoni.

Già nel 1867, Morelli, appena eletto al Parlamento nazionale, presenta un disegno di legge onnicomprensivo per l'estensione del diritto di voto e degli altri diritti civili e politici alla donna.

Solo nel 1874 i *sette disegni di legge di Morelli* sugli stessi temi vengono messi all'ordine del giorno e discussi in Parlamento. Sono disegni di legge rivoluzionari: tra l'altro, si prevede l'introduzione del divorzio (già introdotto in quasi tutti i Paesi europei - ad esclusione di Francia, Spagna e Italia - nonché negli USA), l'eliminazione della patria potestà e della subordinazione della donna nelle relazioni familiari, l'abolizione della distinzione tra figli legittimi e naturali, la previsione di prove legali per dimostrare legalmente la paternità dell'uomo "seduttore", l'abolizione delle norme del codice civile che stabilivano alcuni divieti particolarmente odiosi (di testimonianza, di essere tutrice o curatrice, di essere arbitra e così via).

Otterrà, solo nel 1877, il riconoscimento della donna della facoltà di testimoniare in atti pubblici e privati (legge n. 4167).

Abortiranno invece tutti i molteplici tentativi d'introdurre il diritto di voto. Aperta contrarietà dei Presidenti del Consiglio Crispi e Giolitti, sulla base del principio ipocrita per cui non si negava il diritto delle donne al voto, ma solo l'opportunità del suo esercizio.

Si tratta comunque di esempi che testimoniano della volontà di portare allo scoperto il dibattito sui diritti politici (e non solo) delle donne. La strada sembra quanto meno tracciata.

Fase 2.

Con riguardo all'Italia, la seconda fase dell'analisi del sistema politico-partitico coincide con l'avvento del fascismo. Paradossalmente, il ventennio interrompe e continua l'esperienza della forma-partito italiana. Elimina i partiti, istituisce il partito

unico, che però viene strutturato ancora secondo gli schemi del partito di massa (che Mussolini conosceva assai bene, provenendo dalle file del PSI).

Ma uno dei primi atti del Fascismo, ancor prima di trasformarsi in Dittatura, sarà – non a caso – quello di agire sul sistema elettorale. Ulteriore conferma della centralità di questa tipologia di leggi. Si ha così l’approvazione, nel 1923, della legge Acerbo, in base alla quale si svolgeranno le elezioni del 1924 (quelle denunciate da Matteotti nel suo famoso discorso alla Camera e che gli costò la vita): attribuzione dei 2/3 dei seggi alla lista o alla coalizione che avesse raggiunto il 25% dei suffragi. Il “listone” ottiene, da solo, il 64,9% dei voti.

Le donne.

Codice civile del 1942, poco si discosta dall’impostazione del Codice del 1865, anche se introduce qualche novità.

Riconoscimento del diritto elettorale a talune categorie di donne (censo, istruzione, vedove di guerra, non le prostitute) solo per le elezioni amministrative con la legge n. 2125 del 1925, sostenuta dallo stesso Mussolini. Analogie con l’attuale dibattito sui migranti: si ragiona – in prima battuta – di un eventuale diritto di voto per le elezioni amministrative (anche le “azioni positive” nascono negli USA con riferimento alla discriminazione razziale e poi si spostano sul terreno di quella di genere). Limitato anche l’elettorato passivo (no a donne sindaco, assessore, uffici di carattere giurisdizionale). Tale diritto di voto, appena conseguito, per ironia della sorte non verrà però mai esercitato: le elezioni amministrative saranno immediatamente abolite con l’introduzione della figura del Podestà (che è dell’anno successivo: 1926).

Una curiosità: è di quegli anni la prima donna Segretaria di un partito politico italiano **FOTO**. Camilla Ravera, posta a capo del Partito comunista clandestino dal 1927 al 1930. Condannata a 15 anni di carcere. Tra le fondatrici, con Ada Gobetti, dell’UDI. Espulsa dal partito nel 1939 per aver criticato il patto russo-tedesco. Riammessa da Togliatti. Eletta in Parlamento nel 1948. Prima donna senatrice a vita, dal 1982 alla morte (1988).

Fase 3.

Secondo dopoguerra (’43-’92). I partiti si riorganizzano rapidamente secondo il modello già collaudato prima della Dittatura (l’unico disponibile e conosciuto). I partiti più vitali e significativi sono infatti i vecchi partiti di massa già esistenti prima del fascismo: DC (erede del Partito Popolare), PCI e PSI eredi del vecchio PCd’I (nato dalla scissione di Livorno del 1921) e del Partito socialista. Partiti diversamente organizzati (come il Partito d’azione), che pure ebbero un ruolo assai importante durante la Resistenza (i fratelli Rosselli, Salvemini, Rossi) non saranno mai in grado di trasformarsi in partiti di massa perché non erano tali sin dalle loro premesse (oltre che per l’ostilità loro riservata dai partiti storici della sinistra, che temevano di vedersi sottrarre voti).

I partiti maggiori si riorganizzano dunque secondo i modelli del partito di lotta e d’opposizione.

Il sistema proporzionale – come già si era capito nel 1919 – era il meccanismo elettorale più consono a questo sviluppo. Non a caso sarà quindi adottato con un consenso pressoché unanime.

Le donne.

Finalmente si ha il *riconoscimento del diritto di voto alle donne (contemporaneamente si riconosce sia l'elettorato attivo, sia quello passivo)*. Ciò avviene con i d. legisl. lgt. 1° febbraio 1945, n. 23 e n. 74 del 1946 – relativo, quest'ultimo, alle elezioni dell'Assemblea Costituente –. Tali decreti sono adottati dal Governo Bonomi e scaturiscono dall'accordo tra De Gasperi e Togliatti a guerra ancora in corso. Nel secondo Dopoguerra il riconoscimento del voto alle donne è un fenomeno diffuso in tutti quei Paesi dell'Europa continentale che ancora non lo prevedevano. Anche se non mancarono eccezioni e ritardi: Svizzera (1971), S. Marino (1974), Liechtenstein (1984).

Come noto, la prima occasione in cui. In Italia, le donne voteranno sarà il 2 giugno 1946, referendum istituzionale (ed elezione dell'Ass. Costituente) che consacra la caduta della monarchia e la scelta repubblicana **FOTO FOTO**. In Assemblea Costituente saranno presenti 21 donne: partecipazione vivace e non di contorno delle donne elette nelle discussioni in tutte le sedi (Sottocommissioni, Commissione dei 75, Assemblea). Unica occasione di vero scontro (anche tra donne): il voto sull'indissolubilità del matrimonio (dopo essere passato, a causa di alcune assenze, in Commissione dei 75, venne bocciato dall'Assemblea per soli 3 voti).

In altri Paesi il diritto di elettorato attivo e passivo non è stato riconosciuto in contemporanea (Es.: Norvegia: elettorato attivo nel 1906; quello passivo nel 1913). Questo è un significativo indice del fatto che è sempre stata percepita diversamente, nella coscienza sociale e nelle consuetudini, la partecipazione delle donne al voto e la presenza delle donne nella politica attiva (come realisticamente aveva ammesso anche la Mozzoni).

Costituisce dunque un errore considerare che, conquistato l'elettorato attivo, l'altro si consegua automaticamente. Ovvero che conseguiti entrambi, la presenza di donne elette sia garantita. Del resto, l'esperienza italiana insegna proprio questo. Conseguito l'elettorato attivo e passivo, nonché a fronte della partecipazione delle donne al voto, a ciò non è corrisposto e non corrisponde un'adeguata presenza delle stesse né sul piano delle candidature, né su quello degli eletti effettivi.

Comunque, da quel momento storico – acquisito sulla carta l'elettorato attivo e passivo – l'attenzione finì per spostarsi inevitabilmente verso quello passivo. Una costante delle nostre istituzioni rappresentative: presenza numericamente limitata delle donne.

Ma anche *sul fronte dell'elettorato attivo femminile* non mancarono alcune sorprese (in Italia così come all'estero): nei primi tempi, dopo aver ottenuto il diritto di voto, le donne si recarono ai seggi in percentuale inferiore agli uomini. Fino agli anni '50-'60 del '900 le donne votano infatti in Europa e in USA con una percentuale

che oscilla tra il 4 e il 10% in meno rispetto al voto maschile. Negli anni '80 si raggiunge una sostanziale parità, mentre, nel corso degli anni '90, in moltissimi Paesi – USA compresi – la percentuale delle elettrici ha superato anche considerevolmente la percentuale degli elettori uomini. Ma sarebbe comunque un errore considerare le donne come un blocco di elettrici che segue comportamenti conformi: ad esempio, risulta che le donne più anziane votano meno, in termini percentuali, rispetto alle più giovani (eppure sempre di più degli elettori maschi loro coetanei). **TABELLA.**

Ciò costituisce un ulteriore esempio di come – sul fronte che ci interessa – il raggiungimento formale di un diritto spesso non sia sufficiente. Occorre invece che si realizzino una serie di condizioni “di contorno” che consentano il concreto esercizio del diritto formalmente riconosciuto: un più elevato grado d'istruzione, una maggiore partecipazione al mondo del lavoro, una maggiore reattività dell'elettorato femminile generata – com'è stato dimostrato da ricerche statistiche – dalla più consistente presenza di candidature femminili, una congrua disponibilità di tempo, finanche – come è stato sottolineato da una ricerca empirica inglese – la maggiore facilità con cui sono raggiungibili i seggi (elemento che incide di più sull'elettorato femminile anche per le incombenze familiari e di cura della prole che continuano a gravare con maggior intensità sulle donne).

Fase 4.

Gli anni dal '89 (Muro di Berlino), '91 (Referendum sulla preferenza unica) e '92 (Tangentopoli), '93 (referendum elettorale) ad oggi hanno determinato uno sconvolgimento totale del sistema dei partiti italiano, sconvolgimento non ancora del tutto concluso tenendo conto dei fenomeni tuttora in atto di aggregazione e disaggregazione: due per tutti, il Pd nel centrosinistra; il PdL a destra.

In Italia, viene meno, in quegli anni, la giustificazione formale all'esclusione sistematica dall'area di Governo di larghe zone della sinistra (c.d. *Conventio ad excludendum*).

Contemporaneamente, la frana di Tangentopoli travolge molti dei vecchi partiti di potere: la DC, il PSI, il PSDI, il PLI e i Repubblicani ne escono polverizzati.

Sono questi gli anni in cui – come già detto – in Italia e nel mondo aumenta considerevolmente la percentuale delle donne che si recano al voto, superando addirittura quella maschile. E sono anche gli anni in cui si ribalta il c.d. *gender gap* (ossia muta considerevolmente la tipologia “ideologica” del voto femminile in raffronto a quella maschile): se nell'immediato dopoguerra si era riscontrata una maggiore inclinazione delle donne (rispetto agli uomini) a votare per i partiti più conservatori, negli anni '90 del '900 il rapporto s'inverte. **TABELLA.** Anche in questo caso, peraltro, le donne non si atteggiavano a blocco uniforme: le più anziane parrebbero mantenere una predilezione per il voto più conservatore.

In questo contesto di evidenti trasformazioni – reso ancora più evidente dalle vicende italiane – si spiegano il *referendum elettorale del 1991 (sulla preferenza unica, primo scossone al sistema dei partiti tradizionali)* e – soprattutto – quello del 1993, che segna il passaggio dal sistema elettorale di tipo proporzionale ereditato

dal Dopoguerra a una legge elettorale prevalentemente maggioritaria (lo vedremo meglio nel prossimo incontro): i partiti (in ritardo) ancora una volta dimostrano di non sapere reagire al nuovo scenario, né di sapersi dotare di nuovi strumenti elettorali ora possibili e forse addirittura necessari; ci pensa un movimento referendario trasversale ai partiti (e, quindi, sostanzialmente estraneo ai loro vertici), guidato da Mario Segni (DC) e Augusto Barbera (PDS).

A ulteriore riprova del fatto che quando si discute di “sistemi politici” in trasformazione sempre al sistema elettorale si ritorna. Così è stato – come abbiamo visto – nel 1919, nel 1923, nel 1947 e nel 1993.

Perché è necessario, anche ai nostri fini, concentrarci sui modelli elettorali?

E' essenziale, per i partiti, confrontarsi con il sistema elettorale perché è il sistema elettorale a distribuire le carte del potere tra di essi. I partiti si devono perciò organizzare e appositamente si attrezzano in vista del particolare sistema elettorale con cui devono fare i conti. Il problema della presenza delle donne nelle liste dei candidati e nelle istituzioni rappresentative risente quindi anche delle caratteristiche del sistema elettorale adottato in un particolare sistema nonché del suo uso in concreto da parte dei partiti. Rilevano inoltre, com'è intuitivo e come vedremo meglio, una serie di accorgimenti (anche giuridici) di contorno alla legge elettorale stessa, che meglio definiscono il contesto che ospita la competizione elettorale (la c.d. legislazione di contorno) e che possono quindi indurre i partiti a tenere comportamenti più o meno virtuosi nei confronti della presenza femminile.

Scopriremo perciò che *alcuni modelli elettorali sono più graditi di altri ai partiti* perché offrono maggiori poteri alle scelte dei vertici di partito rispetto ad altre variabili (ad es.: la centralità dei rapporti eletti-elettori). *Al contempo, taluni sistemi elettorali consentono, più di altri, di favorire la presenza femminile*, quanto meno al cospetto di talune precondizioni che dovremo identificare.

Dobbiamo quindi *analizzare i vari sistemi elettorali collegandoli alla loro più o meno efficace duttilità e strumentalità con riguardo alla presenza delle donne in politica*. Non dimenticando altresì il ruolo svolto dalla c.d. e già evocata “legislazione di contorno” ai sistemi elettorali (finanziamento ai partiti, *par condicio* e presenza dei partiti e dei candidati nei mass-media e così via); anche questi fattori possono infatti svolgere un ruolo nel facilitare (o meno) la presenza femminile in politica.

Né dimenticando una serie di *fattori*, che potremmo dire genericamente “*culturali*”, i quali ostacolano l'attività politica delle donne oltre che le loro candidature e il raggiungimento dei luoghi di rappresentanza e di potere. Fattori che sta sempre alla politica e ai partiti aggredire e superare.

E dobbiamo altresì chiederci *perché è importante che le donne siano parti a pieno titolo delle competizioni elettorali*. Quali ingredienti esse possono aggiungere alla qualità della lotta politica, sfatando magari – anche su questo fronte – taluni luoghi comuni (positivi e negativi).

Se, una volta “fatta l’Italia”, si disse che occorreva “fare gli italiani”, raggiunto l’elettorato attivo e passivo delle donne si è posto il problema di capire come far sì che le donne stesse fossero poste nelle concrete condizioni non solo di votare ma anche d’impegnarsi in politica e assumere incarichi politicamente significativi. Perché – come abbiamo detto e visto – l’una cosa non comporta automaticamente l’altra.